



Condizioni di assicurazione per la polizza agevolata “Convenzione AS.NA.CO.DI.”

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini le parti attribuiscono il significato qui precisato:

Aziende ortoflorovivaistiche: tutte le aziende agricole che coltivano piante sotto protezione quindi Floricoltori, Orticoltori, Fungicoltori, Vivaisti, come anche aziende per la vendita diretta al pubblico di questi prodotti.

Serra: costruzione con basamenti in muratura o cemento, costruita con strutture portanti verticali in metallo e copertura in vetro temperato e non o in materiale plastico rigido, policarbonato o in doppio film plastico (Tunnel).

Si intende appartenere alla serra anche tutta l'impiantistica fissa all'interno della serra al servizio della stessa, quali:

- a) caldaie;
- b) impianti di riscaldamento;
- c) impianti di fertirrigazione;
- d) impianti ombreggianti interni ed esterni e di coibentazione;
- e) autoclavi;
- f) quadri ed impianti elettrici, automatismi;
- g) centrali termiche;
- h) altre installazioni fisse (ad es.: bancali, espositori, banchi di vendita).

Il tutto adibito ad attività di ortoflorovivaistica, compresi all'interno della struttura.

Si intendono escluse costruzioni precarie, generalmente costituite da intelaiatura in legno o prive di basamenti in muratura e/o cemento e tunnel in film semplice.

Società: la Compagnia di Assicurazione Gartenbau-Versicherung VVaG –Von-Frerichs-Str.8 –D-65191 Wiesbaden

Contraente: Consorzio per la Difesa delle Colture Agrarie dalle Avversità Atmosferiche

Assicurato: il Socio del Consorzio di difesa, il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società


Certificato di assicurazione: l'applicazione della Polizza Convenzione.

CLASSIFICAZIONE DEGLI ENTI ASSICURATI:

S1 (A1) Serre fisse in struttura metallica con copertura in vetro temperato.

S1 (A1) Serre fisse in struttura metallica con copertura in vetro non temperato, policarbonato, materiali plastici rigidi.

S2 (B1) Serre fisse in struttura metallica con copertura in doppio film plastico.



CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE PER LA POLIZZA CONVENZIONE "AS.NA.CO.DI."

Durata e rinnovo della Convenzione AS.NA.CO.DI. : la Convenzione ha durata annuale e si rinnova automaticamente per l'anno successivo salvo disdetta data dalle parti (Consorzio di difesa e Compagnia di Assicurazione) entro il 30 ottobre di ogni anno.

Prezzi unitari massimi assicurabili: i valori massimi assicurabili sono contenuti nei limiti dei costi unitari di ricostruzione stabiliti secondo i Decreti Ministeriali in vigore.

Periodo di adesione alla Convenzione AS.NA.CO.DI. : dal 01 gennaio al 30 settembre di ogni anno.

Modalità di assunzione dei rischi - redazione dei certificati di assicurazione:

- i certificati di assicurazione, compilati in ogni loro parte, compresa, per ciascuna partita assicurata i dati (catastali, se disponibili) della superficie espressa in mq., il tasso di assicurazione, il premio annuo, l'eventuale rateo, firmati dal Socio Assicurato e dall'Agente/Broker, saranno redatti in tre esemplari e consegnati al Contraente per la convalida.
Nella redazione degli stessi l'Agente/Broker e successivamente il Contraente dovranno verificare rispetto alla superficie della serra la congruità dei valori secondo le disposizioni ministeriali in materia.
- la firma dell'Agente/Broker apposta sul certificato di assicurazione garantisce anche che la firma dell'Assicurato è autografa.
- l'Agente/Broker dovrà far pervenire i certificati di assicurazione al Consorzio di Difesa che vi apporrà il proprio timbro di convalida.
- la copia del certificato di assicurazione convalidata dal Consorzio, di competenza del Socio Assicurato, verrà restituita all'Assicurato a cura dell'Agente/Broker, 15 giorni dalla data di convalida da parte del Consorzio del certificato stesso e la copia della Società alla Società.

Data di decorrenza della garanzia: dalle ore 24:00 del giorno di convalida del certificato da parte del Consorzio di Difesa.

Accordi per il pagamento del premio

Il Consorzio è debitore verso la Compagnia del premio assicurativo relativo ai certificati di polizza

- **Certificati di polizza nuovi:** per i nuovi certificati il Consorzio di difesa pagherà alla Compagnia di Assicurazione la quota di premio corrispondente al periodo di rischio coperto dalla data di validità della polizza al 31 dicembre di ogni anno. Il pagamento del premio sarà effettuato per il 60% entro 60 giorni dalla validità della polizza e per il restante 40% entro il 31 Dicembre di ogni anno.
- **Certificati di polizza in rinnovo:** il Consorzio di difesa verserà il 60% del premio dovuto entro il 28 febbraio di ogni anno; il restante 40% deve essere versato alla Compagnia entro il 31 dicembre di ogni anno.

Rinnovo dei certificati: il rinnovo dei certificati di polizza deve essere effettuato entro il 20 gennaio dell'anno successivo alla validità del certificato di polizza precedente. In caso di rinnovo i sinistri che si verificano nei primi 20 giorni dell'anno sono coperti dal rischio.

Disdetta, proroga dell'Assicurazione e pagamento del premio


I singoli certificati di assicurazione si intenderanno annullati qualora il Consorzio comunichi alla Compagnia di non aver incassato il 60% del premio entro 30 giorni dalla data di decorrenza del certificato di assicurazione o entro il 30 gennaio per i rinnovi annuali

Notifica dei sinistri e liquidazione dei danni: in caso di sinistro la Società assicuratrice si obbliga a darne avviso alla Contraente che potrà intervenire nella liquidazione del danno e le somme che verranno liquidate potranno essere trattenute da quest'ultima sino alla concorrenza del suo credito nei confronti dell'Assicurato.

La quietanza che la Società assicuratrice rilascerà per il risarcimento versato sarà pienamente liberatoria per la Società anche nei confronti dell'Assicurato che ha accettato la presente clausola di regolamentazione.

Clausola Broker

La presente convenzione comprese le sue applicazioni sono mediate dalla Soluzioni Assicurative Broker di Assicurazioni. Ogni comunicazione tra le parti riguardante la polizza Convenzione verrà trasmessa da questa alle stesse. Soluzioni Assicurative è autorizzata dalla Società assicuratrice a incassare i premi assicurativi dai contraenti della convenzione.



CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

1. Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato o il Proprietario se diverso dall'Assicurato, nei limiti delle somme indicate sul certificato di assicurazione, dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da:

- a) grandine;
- b) uragani, trombe d'aria (si intendono anche bufere, tempeste e vento forte);
- c) fulmine.

2. Esclusioni

L'assicurazione non copre i danni:

- a) causati da dolo dell'Assicurato;
- b) verificatisi in occasione di esplosioni nucleari e contaminazioni radioattive, atti di guerra, occupazioni militari, invasioni, insurrezioni, alluvioni, eruzioni vulcaniche e terremoti;
- c) da furti, saccheggi o rapine o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- d) causati da allagamenti, inondazioni, rigurgiti di fogna, cedimenti, smottamenti e franamenti del terreno,
- e) alle colture, al contenuto e a tutte le apparecchiature elettroniche, provocati da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica oppure da mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti idrici, di riscaldamento, di condizionamento o di refrigerazione;
- f) determinati da mancato godimento delle cose assicurate, da perdite di profitti, da cessazione o interruzione dell'attività esercitata;
- g) determinati da incendio, esplosione, scoppio, atti vandalici e socio politici, scioperi, sommosse, tumulti popolari, terrorismo, sabotaggio e urto dei veicoli stradali.
- h) Determinati da sovraccarico di neve, valanghe e slavine.

3. Limitazioni di garanzia

La liquidazione dei danni per i materiali sintetici verrà calcolata a norma dell'apposita "Tabella per determinare il valore d'uso dei materiali sintetici" di seguito riportata.

4. Denuncia dei sinistri

I sinistri devono venire denunciati per iscritto alla Società o all'Agenzia, da parte dell'Assicurato, entro il termine di tre giorni dal sinistro stesso o dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, in ogni caso, per avere diritto al risarcimento, l'Assicurato ha il dovere di conservare con la massima cura tutto il materiale danneggiato dagli eventi menzionati nella denuncia di sinistro fino all'autorizzazione del Perito o della Società.

5. Procedura per la valutazione del danno – Mandato dei Periti

L'ammontare del danno è concordato direttamente dalle parti, oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dall'Assicurato con apposito atto, ai quali conferiscono anche l'incarico di riferire sulle circostanze di tempo e di luogo e sulle modalità del sinistro nonché sulla corrispondenza effettiva del rischio con la descrizione e con le dichiarazioni dell'Assicurato risultanti nel certificato di assicurazione.


Se i periti non raggiungono l'accordo ne eleggono un terzo o lo fanno eleggere dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione è avvenuto il sinistro. Le decisioni vengono prese a maggioranza di voti tra i tre Periti ed impegnano le parti, ciascuna delle quali sostiene le spese del proprio Perito e metà di quelle del terzo.

6. Limite Massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del C.C. "Obbligo di salvataggio" per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella indicata nel certificato di assicurazione.

7. Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni singolo sinistro e fino al 60° (sessantesimo) giorno dal pagamento totale del danno l'Assicurato e la Società possono recedere dal singolo certificato di assicurazione gravato dal sinistro con preavviso di 30 (trenta) giorni; nel caso di disdetta da parte della Società, contemporaneamente alla comunicazione del recesso, questa rimborserà al Contraente la parte del premio imponibile pagata e da questo non usufruita; nel caso di disdetta da parte dell'Assicurato nessun rimborso sarà dovuto a questo dalla Società.



8. Oneri fiscali

Gli eventuali oneri fiscali presenti e futuri relativi all'assicurazione sono a carico dell'Assicurato.

9. Riferimento alle norme di legge

Per quanto non espressamente regolato dalle presenti Condizioni di Polizza, valgono le norme di legge.

10. Foro competente

Il foro competente è quello di residenza del Contraente.

11. Imposte

I premi sono esenti da imposte ai sensi dell'art. 21 legge n°. 364/70.

CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE

(Sempre operanti)

1. Valore a nuovo delle serre assicurate e determinazione del danno

Premesso che per "valore nuovo" degli Enti assicurati si intende il loro costo di ricostruzione o rimpiazzo con altri nuovi eguali, oppure equivalenti per rendimento economico, comprese le spese di trasporto, di montaggio, di collaudo e gli oneri fiscali se dovuti, è convenuto relativamente all'assicurazione prestata sugli Enti medesimi, quanto segue:

- A) nel caso in cui la riparazione delle cose colpite dal sinistro si presenti economicamente conveniente rispetto al rimpiazzo o alla ricostruzione, sono indennizzabili le spese necessarie per la riparazione riferite al momento del sinistro;
- B) nel caso in cui la riparazione non si presenti invece economicamente conveniente rispetto al rimpiazzo o alla ricostruzione, è indennizzabile, al netto dell'eventuale scoperto o franchigia, la differenza fra il "valore nuovo" delle cose danneggiate o distrutte al momento del sinistro ed il valore ricavabile dai residui;
- C) se la somma assicurata risulta inferiore al "valore a nuovo" che le cose assicurate avevano al momento del sinistro, la Società risponde dei danni in proporzione, restando inteso che l'ammontare dell'indennizzo non potrà in ogni caso essere superiore alla somma assicurata;
- D) l'eventuale differenza fra l'indennizzo come sopra determinato e quello che sarebbe risultato se l'assicurazione fosse stata stipulata sulla base del valore allo stato d'uso delle cose assicurate, verrà corrisposta, purché siano state effettuate le riparazioni, il rimpiazzo o la ricostruzione, anche se questi due ultimi diversamente ubicati e sempre che tutti avvengano entro 18 (diciotto) mesi dalla data del sinistro.

2. Spese di pulizia e sgombero

La Società si obbliga, fermo quanto previsto al precedente paragrafo Valore a nuovo delle serre, a corrispondere, sino al 10% dell'indennizzo pagabile a termine delle presenti condizioni di polizza, le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residui del sinistro.


3. Scoperto e Franchigia

Per ogni sinistro la Società corrisponderà all'Assicurato la somma liquidabile a termine delle condizioni di polizza, escluso il risarcimento dovuto a spese di demolizione e sgombero, il quale viene liquidato separatamente, con la detrazione di uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 500,00 ed il massimo di Euro 2.500,00.

4. Fulmine

La Società risponde dei danni che si manifestassero nelle macchine elettriche, impianti elettrici, apparecchi e circuiti elettrici, quadri elettrici di comando, schede elettroniche e computer di climatizzazione causati da fulmine o per effetto di correnti o scariche ed altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo causati, anche quando si manifestassero sotto forma di abbruciamento, carbonizzazione, fusione e/o scoppio, con il limite massimo per sinistro di Euro 5.500,00 detraendo lo scoperto del 10% con il minimo di Euro 250,00.

Sono esclusi i danni causati da usura e quelli riconducibili a difetti di manutenzione nonché i danni alle lampadine elettriche, alle valvole termoioniche, ai tubi catodici ed alle resistenze elettriche scoperte.



Tariffe per la polizza "Convenzione AS.NA.CO.DI."

Tariffa per la serre di tipo S1 3,5‰

Tariffa per la serre di tipo S1 4,3‰

Tariffa per la serre di tipo S2 7,2‰

Tabella per determinare il valore d'uso dei materiali sintetici valida dal 01.10.2000	GARTENBAU VERSICHERUNG
Valore ad uso in % del materiale sintetico di copertura dopo x anni della messa in opera	

Descrizione/tipo	Anni >	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
1. Lastre																								
In PVC																								
Ondex Bio 2 / ORGANIT-SUPER HR		100	100	100	100	100	95	90	85	80	70	60	50	40*										
Polyester rafforzate con fibre di vetro		100	100	100	100	100	95	90	85	80	70	60	50	40*										
In PMMA - Plexiglas - Lastre doppie																								
SDP ³ 16 mm / Nodrop / Sunstop		100	100	100	100	100	100	100	100	100	95	90	85	80	75	70	65	60	55	50	45	40*		
In PC (Polycarbonato)																								
SDP ³ con trattamento UVA 6/8 mm		100	100	100	90	80	60	40*																
SDP ³ con trattamento UVA 10/16 mm		100	100	100	100	90	80	70	60	50	40*													
2. Film plastici																								
a uno strato con 3 anni di garanzia		100	70	40	25*																			
a uno strato con 4 anni di garanzia		100	80	60	40	25*																		
a uno strato con 5 anni di garanzia		100	90	80	60	40	25*																	
a due strati con 3 anni di garanzia		100	80	60	40	25*																		
a due strati con 4 anni di garanzia		100	90	80	60	40	25*																	
a due strati con 5 anni di garanzia		100	90	80	70	60	50	40	25*															
3. Schermi																								
Schermi di coibentazione ¹		100	100	90	80	70	60	50	40*															
Schermi di oscuramento ²		100	100	95	90	85	80	75	70	65	60	50	40*											
Descrizione/Tipo	Anni >	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	

* assicurabili ulteriormente fintanto che rimangono in funzione (per quanto riguarda i rischi da bufera fare attenzione alle condizioni di sicurezza)

- 1 „Tessuti a filamenti“ per es. Con filamenti di alluminio incorporati
- 2 p.es. stoffe e tessuti acrilici di alta qualità
- 3 lastre doppie con strutture nell'Intercedline

L'anno assicurativo corrisponde all'anno solare. Se la copertura viene messa in opera prima del 1° Settembre il valore del degrado dell'anno seguente è da intendersi come secondo anno assicurativo. Se la messa in opera avviene dopo la data sopraindicata l'anno seguente è da intendersi ancora come primo anno assicurativo.

L'applicazione di questa tabella per quantificare il valore d'uso dei materiali sintetici implica una messa in opera di questi materiali tecnicamente corretta e adeguata al tipo.

Per quanto riguarda i materiali non sopraelencati, i valori di questa tabella sono validi relativamente alla durata prevista per questi materiali.

La Società

Gartenbau-Versicherung VVaG

Il Contraente

**CONSORZIO DI DIFESA
DELLE PRODUZIONI INTENSIVE
DELLA PROVINCIA DI SASSARI**
Presidente



02 MAR. 2006